



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
FIERE e SAGRE**

Approvato con Delibera del C.C. n. 10 del 02/03/2026



Sommario

TITOLO I - MERCATI	5
CAPO I - NORMATIVA GENERALE	5
Art. 1 - Oggetto.....	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Finalità.....	8
Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere	9
Art. 5 - Messa a disposizione di aree private.....	9
Art. 6 – Commissione Consultiva	10
Art. 7 - Compiti degli uffici comunali	10
CAPO II – DISCIPLINA DEI MERCATI	11
Art. 1 – Mercati ordinari: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.....	11
Art. 2 - Esercizio dell'attività.....	12
Art. 3 – Autorizzazione per l'esercizio dell'attività	12
Art. 4 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione	13
Art. 5 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	15
Art. 6 - Sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio	16
Art. 7 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.....	16
Art. 8 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	17
Art. 9 - Indirizzi generali in materia di orari	18
Art. 10 - Festività	18
Art. 11 – Canoni e tributi.....	19
Art. 12 – Pubblicità dei prezzi	19
Art. 13 – Merce usata.....	20



Art. 14 – Provvedimenti disciplinari.....	20
Art. 15 - Sanzioni.....	22
Art. 16 - Calcolo delle presenze	22
Art. 17 - Concessione del posteggio – Durata.....	22
Art. 18 – Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita	22
Art. 19 - Utilizzo del posteggio	23
Art. 20- Dimensioni dei posteggi.....	26
Art. 21 - Registrazione delle presenze.....	26
Art. 22 – Assenze	27
Art. 23 - Posteggi temporaneamente liberi – Spunta.....	27
Art. 24 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato	28
Art. 25 - Scambio reciproco di posteggio	29
Art. 26 - Decadenza dalla concessione del posteggio.....	29
Art. 27 - Revoca della concessione del posteggio	29
Art. 28 - mercati specializzati.....	29
Art. 29 - Mercati straordinari.....	36
Art. 30 - Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali.....	37
Art. 31 - Sicurezza dell'area mercatale.....	37
CAPO III - COMMERCIO ITINERANTE	38
Art. 1 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	38
Art. 2 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo	39
CAPO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO	40
Art. 1 - Posteggi fuori mercato	40
TITOLO II - FIERE e SAGRE	41
CAPO I – NORME GENERALI	41



Art. 1 – Oggetto	41
Art. 2 – Definizioni.....	41
Art. 3 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti	41
Art. 4 - Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle di fiere e sagre	42
Art. 5 - Sicurezza delle aree occupate da fiere e sagre.	42
CAPO II – CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE	43
Art. 1 - Calendario Comunale Eventi e Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre	43
Art. 2 - Domanda.....	43
CAPO III – SAGRE	45
Art.1 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE	45
CAPO IV – FIERE	47
Art. 1 – Istituzione delle fiere	47
Art. 2 – Assegnazione dei posteggi e delle concessioni nelle fiere	47
TITOLO III - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA	50
Art. 1 - Disposizioni igienico – sanitarie	50
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	50
Art. 1 - Rinvio alle disposizioni di legge	50

TITOLO I - MERCATI

CAPO I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche

Il presente regolamento non si applica:

- a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
- b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo III della predetta legge regionale;
- c) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D.lgs 114/98.
- d) agli operatori in sede fissa coinvolti dall'amministrazione comunale in fiere e sagre organizzate direttamente dal Comune di Viadana, Pro Loco o altre associazioni ed enti in collaborazione con gli stessi. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante, fiere e sagre o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la propria regolamentazione specifica.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

- per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, per non più di 12 giornate nel corso di un anno solare;
- per **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari, con una periodicità non superiore al mese;
- per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- per **posteggio fuori mercato o isolato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, soggetto al rilascio della concessione decennale;
- per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per produttori agricoli;
- per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per **fiera specializzata**: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;
- per **eventi promozionali/commerciali**: l'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune ha la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali, turistiche o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato dal Comune per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli

operatori itineranti, o di sede legale, in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

- per **settore merceologico**: quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- per **imprenditore agricolo**: chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione di fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui al D.Lgs. n.228/2001;
- per **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o nella fiera, con utilizzo del posteggio per un periodo previsto;
- per **presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore è stato inserito nella graduatoria del mercato o della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da una rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro a seguito di apposito bando di posteggi non assegnati.
- per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- per **legge regionale**: la Legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i.;
- per **documento unitario**: documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche;
- per **Scia**: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i.;

- per **attrezzature**: i banchi, i trespoli, ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- per **recidiva**: qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
- per **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche**: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
- per **registro imprese**: il registro di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- per **BURL**: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- per **Ordinanza del Ministro della Salute**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3/4/2002.

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, fiere e sagre, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico - sanitaria;

- salvaguardare l'ordine, il decoro e la sicurezza delle aree mercatali, fieristiche e dedicate a sagre ed eventi.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede dei mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici e ambientali;
- le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico – sanitari o di pubblico interesse in genere;
- le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- le caratteristiche socio – economiche del territorio;
- la densità della rete distributiva in atto e tenere conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 - Messa a disposizione di aree private

Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato dagli articoli 10 e 12 del presente regolamento.

Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 6 – Commissione Consultiva

La Commissione Comunale per il commercio su area pubblica, di cui all'art. 19 della legge regionale, esprime parere consultivo in merito al funzionamento dei mercati e negli altri casi previsti dalla legge stessa, ed è nominata con atto del Sindaco. Per la composizione e le funzioni si applicano le disposizioni di cui al succitato articolo.

Art. 7 - Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, delle fiere e delle sagre, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati e delle aree destinate a fiere e sagre, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio Tributi, Attività Produttive e commercio – SUAP.

A tale scopo è istituito un gruppo di lavoro interno composto dai responsabili dei settori Tributi, Attività Produttive e Commercio SUAP – Polizia Locale – Lavori Pubblici che in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, hanno facoltà di valutare e prendere decisioni volte a garantire il regolare svolgimento dei mercati, delle sagre, delle fiere, l'espletamento delle attività di carattere tecnico ed istituzionale, l'ordine e la vigilanza delle aree.

I commercianti e le organizzazioni sindacali di categoria potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta al Servizio Tributi, Attività Produttive e commercio – SUAP per motivi inerenti la materia del commercio su aree pubbliche, fiere e sagre, che verranno analizzate dal gruppo di lavoro di cui al comma 2.

CAPO II – DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 1 – Mercati ordinari: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

Nel Comune di Viadana è istituito il mercato settimanale del venerdì ubicato nel CAPOLUOGO - Piazza Manzoni, Piazza Matteotti, Via Ettore Sanfelice, Via Alessandro Manzoni, Via Rocca, Via Felice Cavallotti, Via Verdi, Piazza Gramsci, Via Circonvallazione Fosse e Piazzale Parazzi –

L'orario di svolgimento è così individuato : 8.00 – 13.00

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella relativa planimetria approvata allegata al presente regolamento quale parte integrante dello stesso, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato
- la delimitazione dell'area di pertinenza
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

La modifica permanente delle aree mercatali intesa come ubicazione, perimetro, aumento e diminuzione dei posteggi, nonché lo spostamento definitivo delle date e degli orari di svolgimento, sono proposte e valutate dal gruppo di lavoro di cui l'art. 7 del Titolo I Capo I del presente Regolamento e deliberati dal Consiglio Comunale.

Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

La modifica temporanea della dislocazione dei posteggi o lo spostamento del mercato, temporaneamente in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di ordine pubblico e/o di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico – sanitario.
- d) eventi di carattere eccezionale che necessitino di un intervento immediato ed urgente

Le modifiche temporanee sono proposte e valutate dal gruppo di lavoro di cui l'art. 7 del Titolo I Capo I del presente Regolamento e deliberati dalla Giunta Comunale.

In ogni caso, qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

Art. 2 - Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni;
- su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante;

dal titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.

Il mercato settimanale è suddiviso in due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Nell'organizzazione del mercato si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e non dovranno esserci per ciascun settore merceologico più del 15% dei posteggi per ogni categoria di prodotto per ciascuna categoria merceologica, fino ad arrivare al 60% per l'abbigliamento.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto nelle modalità disciplinate dal Titolo III del presente regolamento.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 3 – Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite o cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale che intendono avviare l'attività nel Comune di Viadana, con le modalità previste dalla legge regionale.

Le domande in bollo, che devono pervenire tramite il portale telematico dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Viadana devono contenere le seguenti dichiarazioni:

- dati anagrafici e codice fiscale;

- possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale;
- settore o settori merceologici;
- non possedere altre autorizzazioni in forma itinerante;
- domicilio o recapito telefonico, indirizzo posta elettronica certificata, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.
- La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.

Salvo proroga per comprovata necessità, l'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione al Comune di Viadana previo assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'operatore che non ha assolto agli obblighi di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale 6/2010, oltre alla sanzione prevista dalla legge regionale, non può iniziare o svolgere l'attività di commercio su area pubblica sul territorio comunale.

Art. 4 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodicennale, è rilasciata dal funzionario

responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio del comune sede di posteggio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

La graduatoria è approvata dal funzionario responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione dodicennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.

La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
- l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi: anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
- anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;
- si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Presentazione delle domande

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni. E' richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. La carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su

posteggio nei mercati. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. Tali ultimi operatori devono essere in possesso anche dell'attestazione annuale. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite lo il portale telematico dello Sportello Unico (impresainungiorno.gov.it) firmate digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, utilizzando il modello allegato al bando, che potrà essere consultato e compilato on line sul portale stesso.

Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per attestare la data di invio delle domande, inoltrate tramite il portale SUAP/SUE, si fa riferimento alla ricevuta di avvenuto invio dell'istanza, pervenuta all'indirizzo PEC dell'operatore o dell'intermediario, dallo stesso sportello telematico.

Art. 5 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.

L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).

Il subingresso deve essere comunicato tramite il portale telematico dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Viadana prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.

Il subingresso mortis causa deve essere comunicato prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro un anno dalla morte del dante causa. Nel caso in cui al momento del subentro il subentrante non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa. L'acquisizione del requisito professionale dovrà avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che il subentrante abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti

professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione viene revocata con conseguente decadenza della concessione. Le assenze cumulate nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, producono gli effetti di cui al successivo art. 19 ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.

Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare).

Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Art. 6 - Sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il funzionario responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali (dopo che si sia concluso il procedimento sanzionatorio);
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 7 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- b) il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero a 17 giorni di assenza, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20, della L.R ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione da parte degli eredi.

Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal funzionario Responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di Posta Elettronica Certificata

Art. 8 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs..

Nell'ambito del mercato ordinario può essere riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli, fino ad un massimo del 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare.

In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione del posteggio agli agricoltori può essere fatta annualmente e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

I posteggi vengono assegnati agli imprenditori agricoli, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, dando priorità agli operatori dello stesso settore merceologico.

Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, all'imprenditore agricolo stagionale si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, in proporzione alla durata dell'attività.

Art. 9 - Indirizzi generali in materia di orari

In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 7,00 e le ore 22,00 – il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento specifico per le singole tipologie di mercato.
- c) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

Art. 10 - Festività

Qualora il mercato ricada in giorni festivi viene ugualmente effettuato, fatta eccezione per il 1° gennaio, il 25 aprile, il 15 agosto, il 25 e 26 dicembre.

Tuttavia, qualora i due terzi degli operatori chiedano con un anticipo di almeno 30 giorni lo svolgimento del mercato nelle predette giornate, il Responsabile Attività Produttive e Commercio, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del Titolo I – CAPO I e della Giunta Comunale, ne può, comunque, autorizzare lo svolgimento con apposito provvedimento o in alternativa autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno o in altra area idonea, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

Nelle giornate del 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre, la Giunta Comunale valuta l'eventuale programmazione di iniziative istituzionali e decide le relative misure

Art. 11 – Canoni e tributi

Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (Canone unico patrimoniale mercatale)

Le modalità di pagamento sono contenute nel vigente regolamento comunale per l'applicazione del CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (Canone unico patrimoniale mercatale) che disciplina la procedura per il rilascio della concessione, la determinazione e le modalità di applicazione del canone.

In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone il Responsabile del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni di presenza sul posteggio o, per il commercio itinerante, di esercizio dell'attività.

L'Amministrazione si riserva la facoltà d'istituire un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. Le modalità di versamento saranno stabilite con apposito provvedimento del Responsabile del Settore competente.

Art. 12 – Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, devono inoltre osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di normativa, regolamentare e di legge.

Art. 13 – Merce usata

E' vietata la vendita di merce usata (abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usati, merce usata di tutte le altre tipologie) al di fuori degli appositi mercatini istituiti sulla base del vigente regolamento

Art. 14 – Provvedimenti disciplinari

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Settore Commercio, Attività Produttive, SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita per i seguenti periodi:

a) sospensione per un giorno:

- a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
- a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine o in modo indecoroso;
- a.3. per occupazione di superficie maggiore o diversa da quella assegnata, se inferiore ad un terzo;
- a.4. per occupazione del posteggio oltre l'orario stabilito;

b) sospensione da due a quattro giorni:

- b.1. per recidiva nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a) qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
- b.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
- b.3. per turbamento dell'ordine del mercato;

- b.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
- b.5. per violazioni di norme di carattere igienico – sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.
- b.6. per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali.
- b.7. per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- b.8. per il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- b.09. In caso di accertata attività lavorativa in altro comune nel periodo di assenza per malattia anche a seguito di presentazione di certificato medico
- b.10 per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato,
- b.11 violazione delle prescrizioni atte a salvaguardare le caratteristiche di cui al successivo art.

Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

c) sospensione per un periodo massimo di 20 giorni nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone unico patrimoniale mercatale (regolamento comunale per l'applicazione del CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE)

Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Locale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Locale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D.Lgs. 114/98 a cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente articolo al precedente comma 1, lettera b.

Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio ai sensi dell'art. 26 comma 1.3 lett. b) del presente regolamento, non può ottenere altre concessioni di posteggi nelle fiere e nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

Art. 15 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,00 a euro 500,00, applicata secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 16 - Calcolo delle presenze

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro il termine previsto dal presente regolamento, è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Settore commercio ed attività produttive, su segnalazione del Comando di Polizia Locale, provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il servizio succitato previa richiesta di appuntamento.

Art. 17 - Concessione del posteggio – Durata

La concessione dei posteggi ha la durata di dodici anni.

Dopo la scadenza di una concessione di posteggio, il rinnovo avviene tramite procedure selettive, che devono rispettare i principi di imparzialità e trasparenza ed emesse sulla base delle linee guida ministeriali.

In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 18 – Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Ogni singolo operatore è tenuto ad agevolare l'accesso ai posteggi vacanti, assegnati temporaneamente agli spuntisti

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita con obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro e rifiuti entro le ore 14,00.

Non è possibile lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita senza giustificato motivo e relativa autorizzazione da parte della Polizia Locale che ne controlla l'uscita nel rispetto della norme di sicurezza.

Art. 19 - Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti oggetto della propria attività, nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle del presente regolamento.

I concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati e non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- Non è consentita la sosta di un secondo mezzo del titolare di posteggio
- Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui ed ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso.
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;

- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;
- Il concessionario alla fine dell'orario di mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e pulito da ogni rifiuto nel rispetto di tali prescrizioni:
 1. E' fatto divieto assoluto di abbandonare o di depositare in modo incontrollato all'interno del proprio stallo di vendita e in tutta l'area mercatale i rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei mercati;
 2. E' fatto obbligo di:
 - a) differenziare i rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei mercati e di conferirli negli appositi punti di raccolta individuati dal gestore come segue:

Materiale	Cosa	Come
carta e cartone	materiale illustrativo, carte a sostegno di abiti, carta velina, giornali, riviste, scatole di cartoncino per scarpe o altro, ecc.	Devono essere il più possibile ridotti di volume e conferiti in modo ordinato all'interno di scatole o scatoloni e depositati nei punti di raccolta appositamente individuati.
imballaggi leggeri	sacchetti per indumenti in ogni tipo di plastica (trasparente e non), film plastici, bottiglie in plastica, borsine in plastica o nylon, vaschette in plastica o polistirolo, appendiabiti/grucce.	Devono essere raccolti e racchiusi negli appositi sacchi consegnati dal gestore del servizio all'inizio della giornata di mercato e depositati nei punti di raccolta appositamente individuati.
secco	Rifiuto non differenziabile	Deve essere raccolto e racchiuso negli appositi sacchi consegnati dal gestore del servizio all'inizio della giornata di mercato e depositato nei punti di raccolta appositamente individuati.

cassette	cassette in plastica, legno o cartone	Dopo averle svuotate da ogni residuo devono essere depositate al suolo nei punti di raccolta appositamente individuati. Il deposito deve avvenire in maniera ordinata, impilandole separatamente per tipologia di materiale di composizione.
organico	scarti di frutta e verdura, fiori, piante e scarti alimentari	deve essere conferito negli appositi bidoni di color marrone messi a disposizione nell'area mercatale destinata alla vendita di prodotti alimentari.
olio alimentare	oli esausti alimentari	Non può essere conferito sull'area mercatale nemmeno all'interno dei propri contenitori (lattine, taniche, ecc) ed è fatto divieto di smaltirlo nella fognatura comunale. Il titolare del posteggio deve provvedere allo smaltimento in proprio. A tal fine il Comune di Viadana mette a disposizione gratuitamente appositi contenitori per il conferimento presso il centro di raccolta comunale in Via dei Pioppi.

- b) mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo presenti sulla propria postazione dopo averne ridotto il volume.
- c) lasciare libero il posteggio come da indicazioni dei punti a) e b) rispettando in modo puntuale l'orario indicato dal presente regolamento in modo da non ostacolare e/o rallentare le operazioni di pulizia dell'area mercatale.
- Si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di esposizione di prezzi e di vendita di merce usata (artt. 20 e 21)
 - In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori indicati sulla Carta d'Esercizio

- Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.
- Il Responsabile Attività Produttive e Commercio, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del Titolo I – CAPO I e della Giunta Comunale può
 - emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, delle disposizioni regolamentari ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività.
 - determinare il rispetto di particolari ed ulteriori standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti e le modalità di esposizione della merce, in modo che queste possano garantire il decoro dell'Area Mercatale.

Art. 20- Dimensioni dei posteggi

I posteggi, tutti o parte devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, nei limiti dimensionali di seguito stabiliti, a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Le dimensioni dei singoli posteggi non possono superare la superficie di m. 9x5.

Eventuali deroghe sino ad un massimo di m. 12x5, possono essere richieste e autorizzate dagli uffici competenti previa valutazione gruppo di lavoro di cui l'art. 7 del Titolo I Capo I del presente Regolamento.

Art. 21 - Registrazione delle presenze

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione del titolare, oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione, carta di esercizio e/o modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti, attestazione e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo.

Art. 22 – Assenze

I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del Mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

E' considerato assente l'operatore che non si presenta sul mercato entro il termine massimo di accesso all'area mercatale. Gli Agenti della Polizia Locale comunicano di volta in volta ai competenti Uffici i nominativi degli operatori assenti. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire al Settore Attività Produttive e Commercio tramite PEC la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 gg. dalla data d'inizio dell'assenza.

In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, nelle stesse modalità ed entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il certificato medico. La ripresa dell'attività prima della scadenza della malattia interrompe la stessa e le successive assenze dovranno essere nuovamente giustificate.

In caso di società di persone le disposizioni sulle assenze si applicano solo se le cause di sospensione riguardano tutti i soci.

Art. 23 - Posteggi temporaneamente liberi – Spunta

Qualora, entro il termine massimo di accesso all'area mercatale, non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, quest'ultimo sarà assegnato per quel giorno ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

I concessionari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e, fatto salvo cause di forza maggiore, saranno considerati assenti.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dal Comando di Polizia Locale, entro le ore 8,30, sulla base di apposita graduatoria che tiene conto del più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese. e tenuto conto del settore di appartenenza, alimentare e non alimentare.

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino inseriti nella Carta d'Esercizio

Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al momento dell'assegnazione al pagamento del canone unico patrimoniale mercatale relativo alla superficie concessa.

Gli operatori non in regola con i pagamenti del canone unico patrimoniale mercatale per i periodi pregressi non possono partecipare alle operazioni di "spunta".

Non si dà luogo al riconoscimento di alcun punto di presenza agli operatori "spuntisti" che:

- non siano presenti per qualsiasi motivo all'orario d'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi;
- si siano presentati senza avere con sé le merci e le attrezzature per l'allestimento del banco;
- non siano in regola con i pagamenti pregressi del Canone Unico Patrimoniale Mercatale.
- risultino privi di attestazione annuale di cui all'articolo 21 comma 9 della Legge regionale non risulta aver assolto anche solo uno degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 21 c.4 della legge regionale;

La graduatoria è aggiornata settimanalmente dal Settore Attività Produttive e Commercio sulla base di apposita distinta dei presenti, stilata dal Comando Polizia Locale.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a 6 mesi, decade da ogni diritto ed è cancellato dalla graduatoria.

Art. 24 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

Nel caso in cui si rendano vacanti, per qualsiasi motivo, posteggi nell'ambito del mercato il Settore Attività Produttive e Commercio, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale, pubblica all'albo pretorio apposito bando per consentire a tutti gli operatori interessati di formulare apposita domanda per l'assegnazione dei posteggi liberi.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande e dopo apposita istruttoria il Settore Attività Produttive e Commercio procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
- b) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

- c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

La graduatoria è approvata con provvedimento del funzionario responsabile e pubblicata sul sito comunale e all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 25 - Scambio reciproco di posteggio

Lo scambio del reciproco di posteggio non è ammesso ma ogni nuova assegnazione deve avvenire previo apposito bando.

Art. 26 - Decadenza dalla concessione del posteggio

L'operatore, sia esso commerciante o imprenditore agricolo, decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile Commercio, Attività Produttive, SUAP, a mezzo PEC.

Art. 27 - Revoca della concessione del posteggio

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, a mezzo Pec.

Art. 28 - mercati specializzati

Il Settore Attività produttive e Commercio può programmare mercati specializzati, previa deliberazione di Giunta Comunale e disciplinati da apposito regolamento o disciplinare.

MERCATO CONTADINO

UBICAZIONE – VIADANA CAPOLUOGO – Piazza Manzoni

Nel caso di problematiche di carattere tecnico-organizzativo o comunque nel caso di indisponibilità di Piazza Manzoni, è individuata come area alternativa l'area di Piazzale Parazzi in quanto dotata delle necessarie attrezzature (colonnine elettriche).

Il mercato contadino è disciplinato da apposito disciplinare che segue le seguenti linee guida:

Partecipazione:

Possono partecipare al mercato contadino di Viadana gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nella Provincia di Mantova e nella Provincia di Cremona, limitatamente ai comuni del comprensorio Oglio-Po.

Organizzazione e gestione:

La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato contadino potrà essere affidata ad un soggetto gestore individuato dal Comune d'intesa con le Associazioni professionali agricole mantovane (Cia, Coldiretti, Confagricoltura). Per la scelta del soggetto gestore costituirà titolo preferenziale:

- a) essere espressione delle associazioni agricole, singole o associate, maggiormente rappresentative;
- b) avere maturato significative esperienze nella gestione di mercati agricoli di eventi o altre attività di promozione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli in ambito provinciale, regionale o nazionale.

Il soggetto gestore opererà in relazione e collaborazione con il Comune di Viadana e avrà l'obbligo di fare osservare quanto contenuto nel disciplinare avuto riguardo a:

garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;

- predisposizione della graduatoria delle aziende partecipanti;
- gestione del rapporto con gli operatori;
- controllo della qualità delle produzioni;
- controllo dei prezzi;

- promozione del mercato contadino;
- organizzazione annuale di almeno tre iniziative collaterali da svolgersi anche in giornate festive, di carattere culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

L'affidamento al soggetto gestore potrà avere una durata di anni cinque, eventualmente rinnovabili.

Presentazione delle domande:

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato contadino, dovranno presentare regolare domanda al Gestore del mercato.

Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato contadino e l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti informazioni:

anagrafica completa dell'azienda richiedente;

- dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali previsti dal comma 6 del succitato art. 4;
- la descrizione delle attività aziendali;
- l'indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato;
- eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta dei propri prodotti negli ultimi due anni.
- Le domande dovranno altresì essere corredate da:
- copia del fascicolo aziendale Siarl ;
- copia visura camerale dell'azienda;

- copia della attestazione status IAP cooperative e visura camerale a conferma;
- copia della denuncia d'inizio attività produttiva ai sensi della Legge Regionale 2 aprile 2007, n. 8, articoli 3 e 5, o di precedenti D.I.A. e autorizzazioni sanitarie possedute;
- copia di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta;
- copia di eventuali certificazioni qualità conseguiti dall'azienda o dai prodotti posti in vendita
- copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e/o di responsabilità prodotti .
- Copia del Documento d'Identità in corso di validità.

Le aziende che hanno sede ed attività nel comune di Viadana avranno la priorità nell'assegnazione degli spazi espositivi del mercato contadino.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro il 31 ottobre di ogni anno, direttamente al gestore, il quale, dopo aver verificato l'ammissibilità e gli spazi ancora a disposizione provvederà a redigere una graduatoria delle aziende che hanno presentato la domanda.

La graduatoria sarà presentata trasmessa al Settore Attività Produttive e Commercio del Comune di Viadana per la relativa istruttoria, la validazione della stessa e la sua pubblicazione entro il 30 novembre. La graduatoria sarà valida per l'intero anno successivo.

Le aziende riceveranno comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione da parte del settore Attività Produttive e Commercio del Comune di Viadana.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria.

Saranno possibili assegnazioni di posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali.

La partecipazione al mercato contadino è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.Lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004.

- Vendita diretta nel mercato contadino:

possono esercitare la vendita diretta nel mercato contadino gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- i prodotti agricoli devono provenire esclusivamente da imprenditori agricoli o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, i cui terreni abbiano sede nel territorio della

Provincia di Mantova e della Provincia di Cremona, limitatamente ai comuni del comprensorio Oglio-Po, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

- Le aziende agricole che vendono ortofrutta possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della loro capacità produttiva aziendale, di cui alla domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole mantovane e che il ricorso abbia carattere stagionale, limitato nel tempo, per le stesse tipologie di prodotto per le quali l'azienda ha presentato domanda di partecipazione al mercato, al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al mercato.
- I prodotti trasformati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima. Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli a
- Nell'organizzazione del mercato contadino si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e non dovranno mai esserci più di 3 aziende per ogni prodotto, salvo la possibilità di arrivare a 5 per l'ortofrutta nei periodi di massima produzione.
- L'eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, dovranno essere autorizzati dal soggetto gestore, in accordo con il Comune di Viadana.

Gli imprenditori agricoli devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.

L'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Monitoraggio dei prezzi

gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben esposti, fornendo indicazioni utili e corrette, anche sulle etichette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

Caratteristiche dei posteggi:

Il mercato contadino prevede un numero massimo dei posteggi disponibili pari a venti con superficie massima di mq. 15 fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati, nei limiti – in ogni caso – della superficie massima dell'Area messa a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.

Nell'ambito dello spazio riservato al mercato contadino potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita per favorire la presenza dei piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc.).

La gestione di tutti questi spazi è affidata al gestore del mercato, il quale provvederà a predisporre la planimetria, indicante i posteggi e la loro dislocazione e ne darà comunicazione al settore attività produttive e commercio del Comune di Viadana.

Calendario del mercato e orari:

Il mercato contadino si svolgerà con cadenza settimanale dalle 8.00 alle 13.00

Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 Dicembre.

In occasione di particolari festività, di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, o in caso di iniziative particolari promosse dal gestore del mercato, l'attività potrà essere svolta durante l'intera giornata previa richiesta del soggetto gestore da presentare tramite PEC al Settore Attività produttive e commercio che provvederà a dare risposta almeno 30 giorni prima della data dell'evento, previo parere vincolante della Giunta Comunale.

In occasione di particolari eventi organizzati direttamente dal Comune di Viadana o con il proprio patrocinio, l'Ufficio Attività Produttive e Commercio può con proprio provvedimento modulare la durata del mercato per ragioni organizzative dandone comunicazione al gestore almeno 7 giorni lavorativi prima della data dell'evento.

Allo stesso modo per esigenze contingibili e urgenti di salute, sicurezza ed ordine pubblico il settore Attività Produttive e Commercio, con atto motivato può disporre la rimodulazione, lo spostamento, la modifica degli orari, la sospensione o la cancellazione del mercato con atto motivato.

Utilizzo dei mezzi:

gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati.

Modalità di recesso:

L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale, in base alla graduatoria prevista dal disciplinare.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;
- 3) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato contadino dovrà comunicarlo al gestore che ne darà notizia al Settore Attività Produttive e Commercio del Comune di Viadana 90 giorni prima la data di cessazione. La comunicazione dovrà avvenire tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo pec del Suap di Viadana.

Condizioni di partecipazione

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute a versare, tramite il soggetto gestore, il canone unico mercatale e l'eventuale fornitura di energia elettrica.

Ogni espositore dovrà versare una quota di partecipazione al soggetto gestore per i servizi svolti per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato.

Ogni azienda sarà tenuta ad esporre un cartello fornito dal gestore con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene.

Per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore sarà tenuto ad utilizzare i colori concordati ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) stabiliti dal soggetto gestore, sentito il comitato di gestione.

Pulizia del suolo pubblico

Al termine dell'orario di vendita l'area del posteggio e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite.

Disposizioni igienico-sanitarie

L'attività del mercato contadino dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie vigenti.

Attività collaterali

all'interno del mercato contadino possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio provinciale e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni dop e igp, associazioni, ecc.)

E' prevista la possibilità di partecipare al mercato contadino da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, operanti al di fuori dell'ambito provinciale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione di terreni confiscati o sequestrati ai sensi della legge 109/96.

MERCATO DEL RIUSO

L'istituzione e la gestione di mercati del riuso nel Comune di Viadana sono disciplinati dal vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI MERCATI DEL RIUSO approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 29 - Mercati straordinari

Il Settore Attività produttive e Commercio può programmare e/o autorizzare edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, previa deliberazione di Giunta Comunale.

Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

La proposta può essere presentata, per scritto e trasmessa tramite PEC al Settore Commercio e Attività Produttive almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato:

- da almeno cinque operatori su area pubblica;
- dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

- dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.
- da Consorzi, Associazioni operanti nel settore.

L'accoglimento o il diniego della domanda vanno comunicate al soggetto interessato entro 30 giorni dalla richiesta tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 30 - Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali

Nelle aree mercatali è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero e pulizia dell'area, in modo da garantire la sicurezza agli operatori ed agli utenti, nonché per motivi igienico - sanitari.

Sono ammessi i mezzi di pronto intervento.

L'inosservanza al divieto di transito all'interno di dette aree è sanzionata dal corrispondente articolo del codice della Strada vigente.

Durante le ore di vendita ogni rifornimento di merce ai banchi deve essere effettuato a mano anche con carrelli a mano di piccole dimensioni.

Art. 31 - Sicurezza dell'area mercatale

Nelle aree mercatali ogni operatore deve rispettare le prescrizioni impartite nel "piano di sicurezza " predisposto dal Comune e comunque, in caso di emergenza, deve agevolare il transito dei mezzi di sicurezza chiudendo le tende di copertura e spostando prontamente le attrezzature di vendita. In ogni caso devono essere rispettate tutte le ulteriori disposizioni impartite dalle forze dell'ordine.

CAPO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 1 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

E' consentito l'esercizio del commercio itinerante a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e le seguenti indicazioni:

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili adibiti al trasporto della merce che sono oggetto di vendita con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita (punto 2)
2. E' consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di un'ora per l'esercizio dell'attività, con l'obbligo di spostarsi nel raggio di almeno 500 metri dalla precedente sosta, nei limiti di cui al punto 6 – 7 – 8.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
4. Durante l'arco della settimana non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto al punto 2.
5. E' vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
6. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.
7. E' altresì vietato nel centro storico, nelle aree soggette a vincoli, tutele, nelle fasce di rispetto, nel raggio di 500 metri da attività di somministrazione in sede fissa o in forma ambulante ma con concessione di suolo pubblico, nella aree a servizio degli impianti sportivi salva in questo caso l'autorizzazione del proprietario o del concessionario.
8. Il titolare dell'autorizzazione non può esercitare l'attività in forma itinerante nei giorni e ore in cui è concessionario di posteggio.

Art. 2 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, del D.Lgs.n.228/2001 e successive modifiche ed integrazioni, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

CAPO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 1 - Posteggi fuori mercato

La Giunta Comunale determina i posteggi isolati, raggruppati e a turno ubicati su area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali di cui al titolo II, precisandone:

- a. il numero complessivo dei posteggi;
- b. il periodo di occupazione;
- c. la localizzazione;
- d. la tipologia merceologica.

L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi sono stabiliti Responsabile Attività Produttive e Commercio, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del Titolo I – CAPO I e della Giunta Comunale in relazione allo spazio disponibile, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.

I posteggi disciplinati nel presente titolo possono essere temporaneamente trasferiti dal Responsabile del settore competente in altre aree per causa di forza maggiore, o per lo svolgimento di eventi o manifestazioni autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione dei posteggi isolati e raggruppati, che hanno validità dodici anni, avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore di persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 – Capo II del presente regolamento.

Gli orari da osservare per l'attività di vendita sono stabiliti nel bando.

Per la disciplina dei posteggi fuori dalle aree mercatali si fa rinvio alle norme riportate nei precedenti titoli del presente regolamento in quanto compatibili.

Gli operatori del settore alimentare devono disporre di attrezzature conformi ai requisiti igienicosanitari, previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002.

La Giunta Comunale può deliberare l'assegnazione di posteggi isolati in via sperimentale con concessione massima di 12 mesi.

TITOLO II - FIERE e SAGRE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento Comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento di fiere e sagre che si svolgono sul territorio comunale.

Art. 2 – Definizioni

Si definiscono:

- **calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010):

elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

- **sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010):

ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.

- **fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):

la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Art. 3 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e nel rispetto dei vigenti regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico, il Responsabile Attività Produttive e Commercio, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del Titolo I – CAPO I e della Giunta Comunale, può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

Il comune può prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa, pubblici esercizi o ambulanti, che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale, nonché agli operatori non professionali (artisti, creatori delle opere di proprio ingegno). Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.

L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art. 4 - Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle di fiere e sagre

Nelle aree occupate da fiere e sagre è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento delle stesse e negli orari stabiliti per l'allestimento dei banchi, nelle fasi di sgombero e pulizia dell'area, in modo da garantire la sicurezza agli operatori ed agli utenti, nonché per motivi igienico - sanitari. Sono ammessi i soli mezzi di pronto intervento. L'inosservanza al divieto di transito all'interno di dette aree è sanzionata dal corrispondente articolo del codice della Strada vigente.

Art. 5 - Sicurezza delle aree occupate da fiere e sagre.

Nelle aree occupate da fiere e sagre ogni operatore deve rispettare le prescrizioni impartite nel "piano di sicurezza" predisposto dal Comune e comunque, in caso di emergenza, deve agevolare il transito dei mezzi di sicurezza chiudendo le tende di copertura e spostando prontamente – ove possibile - le attrezzature. In ogni caso devono essere rispettate tutte le ulteriori disposizioni impartite dalle forze dell'ordine.

CAPO II – CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

Art. 1 - Calendario Comunale Eventi e Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, il Comune approva il Calendario degli Eventi di massima previsti e pubblica sul Sito e sull'App istituzionali il calendario comunale degli eventi che si svolgono in dettaglio sul territorio comunale.

L'elenco annuale di cui al comma 1 è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia e può comunque essere modificato o integrato dal comune.

Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 1 della l.r. 6/2010, la Giunta regionale pubblica il "calendario regionale delle fiere e delle sagre" che conterrà le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici dell'organizzatore;
- b) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- d) Programma di massima della manifestazione;
- e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Art. 2 - Domanda

Al fine di consentire agli uffici comunali la predisposizione degli elenchi, gli organizzatori sono tenuti a presentare le necessarie richieste entro il 30 novembre dell'anno precedente.

La domanda deve contenere

- a) Dati dell'impresa/ Ente / Associazione e dati anagrafici del rappresentante legale e dei referenti.
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);

- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Planimetria dell'evento con indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonchè quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione;
- h) Adempimenti Safety e Security
- i) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Prima dell'inizio della Fiera o della Sagra andrà prodotta al comune idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Qualora nell'ambito della Fiera o della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalla legislazione normativa e regolamentare vigenti.

L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.

Anche le Fiere e le Sagre organizzate direttamente dal comune vengono inseriti nell'elenco di cui al comma 1.

CAPO III – SAGRE

Art.1 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento, in specifico:

1. Concessione di suolo pubblico

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione.

2. Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare, prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune tramite l'apposito portale telematico relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la SCIA di somministrazione presentata dalle singole attività.

3. Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza

Gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare, prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune tramite l'apposito portale telematico relativamente alle attività di pubblico trattenimento.

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulps andrà presentata apposita SCIA o domanda di autorizzazione sulla base delle indicazioni della normativa vigente. In caso di rilascio di autorizzazioni si rimanda a quanto disciplinato dal vigente regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Le altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune tramite l'apposita modulistica telematica.

4. Safety e Security

Gli organizzatori nel presentare le pratiche di cui al punto 3 devono adempiere alla normativa vigente in tema di Safety e Security e presentare il relativo Piano di Sicurezza.

Per *safety* si intende l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure

strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Il termine *security* fa invece riferimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica a garanzia dell'ordinato svolgimento dell'evento.

5. Assistenza sanitaria

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento.

La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all'interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito www.areu.lombardia.it

6. Limiti acustici

Gli organizzatori delle sagre sono tenuti al rispetto delle indicazioni contenute nel vigente piano di zonizzazione acustica del Comune di Viadana.

CAPO IV – FIERE

Art. 1 – Istituzione delle fiere

L'istituzione delle fiere è deliberata dalla Giunta Comunale. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:

- la tipologia della fiera e la durata della concessione;
- le aree destinate alla fiera;
- il numero complessivo dei posteggi;
- il periodo di svolgimento della fiera;
- ogni altra disposizione particolare (specializzazione, settori e tipologie merceologiche, posteggi riservati a produttori agricoli ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
- L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno delle fiere e l'eventuale mantenimento nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal Responsabile Attività Produttive e Commercio, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del Titolo I – CAPO I e della Giunta Comunale, in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.

Per esigenze contingibili e urgenti di salute, sicurezza, ordine pubblico, per motivi tecnici o istituzionali, il settore Attività Produttive e Commercio, sentito il gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del Titolo I – CAPO I e la Giunta Comunale, con atto motivato può disporre la rimodulazione, lo spostamento, la modifica degli orari, la sospensione o la cancellazione della fiera.

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

I giorni e gli orari per l'accesso e lo sgombero dell'area, sono stabiliti con apposita determinazione del Responsabile Attività Produttive e Commercio, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del Titolo I – CAPO I e della Giunta Comunale.

Art. 2 – Assegnazione dei posteggi e delle concessioni nelle fiere

Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza tramite il portale dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Viadana almeno novanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa:

Nell'istanza deve essere precisato:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del titolare in caso di ditta individuale; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
- d) articoli posti in vendita;
- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;

La concessione dell'area di posteggio nelle fiere viene rilasciata anno per anno ed ha una durata limitata al periodo di svolgimento delle stesse.

Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Settore Attività Produttive e Commercio

Nel caso di richieste giudicate irregolari od incomplete, il Settore Attività Produttive e Commercio ne richiede la regolarizzazione entro dieci giorni dal ricevimento. La regolarizzazione deve avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Se non regolarizzate entro il termine indicato saranno archiviate.

Nel caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i seguenti criteri di priorità

1. maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene richiesta l'assegnazione del posteggio;
2. anzianità nella fiera: Il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio e viene riconosciuto all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale. In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte, il subentrante acquisisce il punteggio maturato dal cedente.
3. ordine cronologico di presentazione delle domande o delle integrazioni richieste in caso di domanda irregolare o incompleta.
4. Qualora sussista ancora parità, si procederà a sorteggio.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è determinata con atto del Responsabile Attività Produttive e commercio e pubblicata all'Albo comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio della Fiera ed è tenuta a disposizione presso il competente Settore.

Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni sulla graduatoria entro 10 giorni dalla pubblicazione.

Nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle fiere con meno di cento posteggi, ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Con motivato atto del Responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio può essere interdetto per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera, l'operatore che non ha utilizzato il posteggio assegnato per due edizioni consecutive senza giustificato motivo.

E' fatto assoluto divieto di subconcedere a terzi la concessione. Qualora venga accertata la subconcessione totale o parziale di un posteggio:

- il titolare dello stesso è soggetto alla sanzione pecuniaria da 516,00 € a 3.098,00 €, al mancato riconoscimento della presenza per l'edizione corrente della Fiera, nonché alla revoca del posteggio secondo quanto previsto dall'art. 27 – CAPO II del Titolo I del presente regolamento.
- l'operatore che occupa il posteggio o parte di esso, fatta salva più grave altra infrazione, seppur in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata da un qualsiasi comune, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 516,00 € a 3.098,00 oltre all'obbligo di rimuovere le proprie attrezzature e merci e lasciare libero il posteggio indebitamente occupato.

Il Settore Attività produttive e commercio provvede ad inviare ai richiedenti apposita lettera nella quale si subordina l'accoglimento della richiesta all'invio di un deposito cauzionale, determinato annualmente, a garanzia della partecipazione dell'operatore per tutta la durata della fiera e a titolo di garanzia contro danni al patrimonio pubblico e che sarà restituito solo a chi avrà ottemperato a tale prescrizione e/o non avrà arrecato danni al patrimonio comunale relativo all'area della fiera. Il Comune di Viadana può destinare le somme incassate a titolo di cauzione per sostenere eventuali spese per garantire la safety e security della manifestazione e le eventuali prescrizioni della C.C.V.P.S., previo accordo con gli operatori della fiera.

Nel contempo si provvede a comunicare: l'eventuale data del sopralluogo della C.C.V.P.S., i giorni di svolgimento della manifestazione, modalità di pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico e relativo importo, orario di esercizio, giorni per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

L'assegnazione dei posteggi, verrà effettuata nei confronti di coloro che avranno provveduto e comprovato il versamento del canone e del deposito cauzionale entro il termine fissato mentre la licenza per lo spettacolo viaggiante verrà rilasciata sulla base del verbale della C.C.V.P.S e solo previa presentazione di tutta la documentazione richiesta in materia di sicurezza, antincendio, collaudo e corretto montaggio dell'attrazione.

TITOLO III - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 1 - Disposizioni igienico – sanitarie

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002.

Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia.